



Zoom Manovra - Sindaci & Revisori
Anno IX - Numero 1 - Febbraio 2015

Direttore Responsabile
Ennio Bulgarelli

GRUPPO 24 ORE

Proprietario ed editore
Il Sole 24 ORE S.p.A.

Presidente
Benito Benedini

Amministratore Delegato
Donatella Treu

Sede legale e direzione
via Monte Rosa n. 91 - 20149 Milano

Redazione
Martina Brunelli
Galleria dei Legionari Trentini n. 5 - 38122 Trento
Registrazione Tribunale di Milano
n. 709 del 13/11/2006

Fotografia di copertina
Alberto Gottardo

Servizio clienti
tel. 02/30.300.600 -
servizio.periodici@ilssole24ore.com

Pubblicità
Il Sole 24 Ore S.p.A. System
Direzione e amministrazione: via Monte Rosa, 91
20149 Milano. Tel. 02.3022.1 - Fax 02.3022.3214
e-mail: segreteria@ilsole24ore.com

Stampa
Il Sole 24 ORE S.p.A., via Tiburtina Valeria (s.s.)
km 68,700, 67061 Carsoli (AQ)

Distribuzione
m-dis Distribuzione Media S.p.A., via Cazzaniga
1 - 20132 Milano

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, Società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano. Informazioni: www.clearedi.org.

Questa pubblicazione è stata chiusa in redazione il 20 gennaio 2015

Ravvedimento operoso

a cura di Daniela Bruno, Mario Cerofolini, Arturo Ferrari, Antonio Iorio, Rita Maggi, Sara Mecca, Lorenzo Pegorin, Gian Paolo Ranocchi, Sergio Sala

1. Legge di Stabilità 2015: le novità per il ravvedimento operoso	3
1.1 Il nuovo ravvedimento operoso	4
1.2 Le dichiarazioni integrative	6
2. Nuovo modello di dialogo e collaborazione tra Fisco e contribuente	9
2.1 Nuova frontiera della riforma	9
2.2 Scambio di informazioni	10
2.3 Disposizioni attuative	11
2.4 Nuovo corso ed esperienze passate	11
3. Ravvedimento: nuovi termini e nuove sanzioni	15
3.1 I nuovi termini per il ravvedimento	15
3.2 Tributi interessati	17
3.3 La nuova lettera a-bis)	18
3.4 Le novità sul ravvedimento: i tributi amministrati dalle Entrate	18
3.5 Entrata in vigore	19
4. Ravvedimento in caso di controlli in corso o chiusi	21
4.1 Le novità della Legge di Stabilità 2015	21
4.2 Ravvedimento e liquidazioni automatizzate	24
5. Istituti deflativi del contenzioso: regime transitorio per il 2015	27
5.1 Adesione integrale ai processi verbali di constatazione	27
5.2 Adesione agli inviti al contraddittorio	28
5.3 Acquiescenza rafforzata	30
5.4 Novità della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014)	30
5.5 Regime transitorio	32
6. Dichiarazione integrativa	35
6.1 Regime previgente	35
6.2 Modifica	36
6.3 Dichiarazione integrativa «pro Fisco»	37
6.4 Aspetti pratici: invio dell'integrativa	38
6.5 Esempio pratico	39
6.6 Integrativa a favore (art. 8-bis, D.P.R. 322/1998)	39
7. Ravvedimento operoso delle tardive dichiarazioni	41
7.1 La norma: art. 13, D.Lgs. 472/1997	41
7.2 Dichiarazioni interessate	41

■ 13. Ravvedimento operoso e «voluntary» a confronto: analogie, differenze e valutazioni conseguenti

di Daniela Bruno

Il lungo *iter* del provvedimento legislativo sulla *voluntary disclosure* per la regolarizzazione dei patrimoni illegalmente detenuti all'estero dagli italiani si è finalmente concluso entro la fine del 2014.

È stata infatti emanata la L. 15 dicembre 2014, n. 186, entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

La *voluntary disclosure* o collaborazione volontaria è un procedimento che possiamo definire di «pacificazione tributaria» tra il contribuente e l'Amministrazione, a iniziativa del contribuente stesso ed accessibile a tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, giuridiche o altri enti, residenti o non residenti, per tutti i periodi di imposta per i quali il termine di decadenza non è spirato e per la totalità degli attivi, siano essi esteri o italiani, e dei componenti reddituali e quindi delle violazioni ad esse connesse.

Nato negli Stati Uniti negli anni 90, è tornato d'attualità nei programmi di emersione per i depositi esteri da vari Paesi europei.

In molte giurisdizioni infatti la *voluntary disclosure* è concepita come rimedio strutturale, previsto a regime del sistema fiscale.

In Italia è stato innanzitutto recepito del decreto legge 4/2014 con successiva mancata conversione in legge, dovuta alla volontà di rendere maggiormente fruibile il provvedimento.

Al momento dunque in Italia, con l'entrata in vigore della L. 186/2014 è possibile fruire del «procedimento di *voluntary*» solo per una fine-

stra temporale che si chiuderà il 1° settembre 2015.

Anche la *disclosure* italiana si inserisce comunque senza dubbio nel contesto internazionale che bandisce strutture *off shore*, che sta portando alla fine del segreto bancario quasi ovunque (si pensi al Lussemburgo e soprattutto alla Svizzera) e alla cooperazione amministrativa tra sempre più Stati (su tutti lo scambio di informazioni previsto dall'art. 26 del modello Ocse).

■ 13.1 Ambiti soggettivo e oggettivo

Per l'individuazione dei soggetti beneficiari occorre rifarsi all'art. 5-quater, D.L. 167/1990 introdotto nel nostro ordinamento secondo cui potranno accedere alla procedura di regolarizzazione tutti i soggetti destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale indicati dall'art. 4, D.L. 167/1990: trattasi dei soggetti che detengono capitali all'estero, direttamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al D.L. 167/1990.

In particolare, si tratta di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, i quali avrebbero dovuto compilare il quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi per gli investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria.

Rientrano anche i titolari effettivi degli investimenti per i quali l'obbligo di monitoraggio è

stato introdotto dalla legge europea per il 2013. ⁽¹⁾

A tale procedura si affianca la *voluntary disclosure* domestica, ammessa per le persone fisiche diverse da quelle riguardate dalla *voluntary estera*, per le società ed altri enti anche con riferimento ad attivi (e relative violazioni) italiani.

Saranno, dunque, sanabili tutte le violazioni commesse in relazione all'omessa indicazione nel quadro RW delle attività e i beni detenuti all'estero fino al 30 settembre 2014 (quindi quelle relative al periodo di imposta 2013).

Per accedere alla *voluntary disclosure* dovrà essere presentata un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2015, indicando:

- tutti gli investimenti e le attività finanziarie detenute;
- i documenti e le informazioni necessari per ricostruire la provenienza di tali investimenti e attività finanziarie;
- i redditi da essi conseguiti e il loro utilizzo;
- i documenti e le informazioni necessari per il calcolo degli imponibili delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'Irap, delle imposte sostitutive, dei contributi previdenziali, dell'Iva e delle ritenute.

È tuttavia preclusa l'attivazione della procedura nel caso in cui le violazioni siano state già constatate ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario riconducibili alle attività oggetto di *disclosure*.

■ 13.2 Procedura di regolarizzazione

Per aderire alla procedura di emersione il contribuente dovrà fornire all'Amministrazione finanziaria tutta la **documentazione per la ricostruzione delle attività oggetto di disclosure** in relazione a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla procedura di emersione, non sono scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di monitoraggio.

Dovrà essere ricostruita, quindi, la posizione «tributaria» relativa ad un lasso temporale che comprende 4 periodi di imposta (o 5, nel caso di omessa dichiarazione e, comunque, ai fini della regolarizzazione della propria posizione con riferimento al quadro RW).

I periodi d'imposta raddoppiano (8 o 10 anni) nel caso di **patrimoni detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata** (e quindi la maggior parte dei Paesi nei quali si presume siano stati «occultati» le attività e i beni).

Tuttavia viene esplicitamente prevista l'inapplicabilità di detto raddoppio al ricorrere congiunto di una serie di **condizioni** tra le quali:

- il rilascio agli intermediari finanziari esteri (presso cui le attività sono detenute o trasferite) dell'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria;
- deposito di copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, insieme alla domanda di *disclosure*;
- stipula da parte dello Stato estero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo.

La procedura di regolarizzazione si concluderà con il **pagamento** (imposte, sanzioni ed interessi) di quanto dovuto in un'unica rata o, al massimo, in tre rate mensili.

Per i cosiddetti conti «*pocket*» (la cui media delle consistenze annue non abbia superato i 2 milioni di euro) è prevista, su richiesta, una procedura semplificata che in luogo del calcolo analitico di tutte le rendite finanziarie e delle aliquote applicabili *ratione temporis*, prevede una redditività forfetaria degli investimenti del 5% annuo, sulla quale applicare una imposta con aliquota del 27%.

⁽¹⁾ Da individuare secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. u, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e relativo allegato tecnico.

■ 13.3 Sanzioni

Chi si avvale della procedura dovrà corrispondere la totalità delle imposte emergenti dalla stessa (non è uno scudo), ma a fronte dell'attivazione spontanea da parte del contribuente della procedura di emersione è prevista una sensibile **riduzione delle sanzioni amministrative e la non punibilità per una serie di reati tributari.**

Sanzioni amministrative

Per quel che riguarda le sanzioni amministrative l'incentivo al ravvedimento e ad un comportamento trasparente e collaborativo è costituito dalla riduzione delle sanzioni, sia di quelle relative alla violazione degli obblighi di monitoraggio sia di quelle sui redditi omessi.

- 1) Per l'**omessa compilazione del quadro RW**, le sanzioni oscillano tra il 6% e il 30% per gli investimenti in Stati *black list* e tra il 3% e il 15% negli altri Stati. Con l'adesione alla procedura tali sanzioni vengono ridotte alla metà del minimo edittale se:
 - a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996, e succ. modif, ovvero
 - b) l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, all'istanza di collaborazione volontaria. In tutti gli altri casi la sanzione verrà determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

Nel caso di Paesi *black list*, indipendentemente dalla stipula dell'accordo di collaborazione del Paese *black list* con lo Stato italiano, la sanzione si applica comunque in misura ridotta del

50%, se le attività sono trasferite in uno Stato *white list* oppure in Italia.

Infine con la definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, co. 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione è ulteriormente riducibile ad 1/3.

- 2) Per **infedele dichiarazione dei redditi** le sanzioni oscillano dal 100 al 200% e nel caso di **dichiarazione omessa** la forbice va dal 120 al 240% della maggiore imposta accertata, con l'aumento di un terzo se i maggiori redditi accertati sono prodotti all'estero e con il raddoppio se gli investimenti e le attività sono detenuti in Stati *black list*.

La procedura di *voluntary disclosure* prevede la riduzione di 1/d del minimo edittale e l'abbattimenti sino ad 1/6 del minimo con l'adesione.

Sotto il profilo sanzionatorio, dovrebbe comunque potersi applicare il cumulo giuridico (art. 12, co. 2, D.Lgs. 472/1997) sulle evasioni dichiarative, con progressione e unificazione dei profili sanzionatori nell'ambito dello stesso tributo, nonché la possibilità di riconoscimento delle riduzioni e delle cause di non punibilità ove ne ricorrano le condizioni.

Profili penali

La copertura penale garantita dalla «*voluntary disclosure*» opera per i reati di **dichiarazione fraudolenta**, mediante utilizzo di fatture false, **dichiarazione fraudolenta** mediante altri artifici, **dichiarazione infedele**, **dichiarazione omessa**, **omesso versamento di ritenute** e **omesso versamento Iva** (artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Esclusa la punibilità anche per il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter, c.p.) commessi in relazione ai sopra citati reati tributari.

Inoltre, a fronte dell'introduzione dell'art. 648-ter1 nel Codice Penale, e quindi della specifica disposizione che prevede la punibilità dell'autoriciclaggio, viene, d'altro canto, espressamente garantita la non punibilità per le nuove condotte di autoriciclaggio poste in essere in relazione ai

reati tributari poc'anzi indicati sino alla data del 30 settembre 2015 (e cioè la data entro la quale può essere attivata la procedura).

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, la conclusione della procedura va comunicata all'Autorità giudiziaria competente.

In conclusione, si può tranquillamente affermare che l'impianto normativo è stato delineato nei suoi punti essenziali, ma rimangono aperti alcuni aspetti nodali sia in relazione ai profili penalistici dovuti all'introduzione del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter1, c.p., sia in relazione ai profili prettamente tributari, in ordine alla reale convenienza economica della procedura per i contribuenti che decideranno di accedervi.

Il tutto alla luce delle sempre più evidenti esigenze di «cassa» dell'Erario. Ben vengano quindi, nell'ipotizzato provvedimento correttivo, alcune modifiche come ad esempio una semplificazione della documentazione da produrre, alla previsione di una prima fase di contraddittorio, anonima, con l'Ucifi, il dimezzamento dei termini di accertamento per quei contribuenti che detengono i propri patrimoni in Paesi *black list* - che abbiano sottoscritto accordi Ocse sullo scambio di informazioni, la concessione dei crediti per le imposte già pagate all'estero, l'inclusione, tra le violazioni sanabili, delle imposte di donazione e successione, la riduzione delle aliquote forfettarie per i conti *pocket* (dai primi casi esaminati risultati, infatti, spesso sconsigliato optare per tale particolare modalità di conteggio).

Si auspica dunque che, per chiarire tali aspetti, il Legislatore intervenga in tempi utili per garantire alla normativa il successo sperato.

■ 13.4 «Voluntary disclosure» e ravvedimento operoso

La *voluntary disclosure* è un procedimento di regolarizzazione compatibile con il ravvedimento operoso, anche con il cd. ravvedimento «lungo» introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

Anzi sembra potersi sostenere che il ravvedimento lungo potrebbe essere utilizzato anche per rimuovere eventuali cause ostative riferite ad alcu-

ni periodi di imposta, posto che, a differenza della *disclosure*, per il ravvedimento lungo non sussistono appunto le cause ostative connesse all'inizio di attività ispettive tributarie o alla formale conoscenza di procedimenti penali.

Se ad esempio un contribuente ha ricevuto un verbale di constatazione relativo al periodo di imposta 2010, potrebbe definire tale annualità con il ravvedimento e poi accedere alla collaborazione volontaria.

La combinazione con il ravvedimento può poi essere particolarmente conveniente nel caso di correzione di Unico 2014.

Se si è deciso di presentare una dichiarazione integrativa compilando il quadro RW originariamente emesso entro il 29 dicembre 2014, ossia 90 giorni dopo la scadenza del termine dichiarativo del 30 settembre 2014, il risparmio riferito alle sanzioni sul monitoraggio fiscale (quadro RW) consiste nella differenza fra i 258 euro di sanzione da ridurre per il ravvedimento (art. 5, co. 2, D.L. 167/1990) e lo 0,5% o l'1% di sanzione per omessa compilazione del quadro RW da calcolare sul valore degli attivi detenuti all'estero.

■ 13.5 Valutazioni di convenienza

Risulta dunque di tutta evidenza che la *voluntary* non ha alcuna attinenza con i condoni ovvero con gli scudi fiscali del passato e consiste sostanzialmente in un ravvedimento lungo con sanzioni ridotte e con pagamento integrale delle imposte, ovvero in un'autodichiarazione totale e non anonima.

Per i patrimoni detenuti all'estero e formati in anni non più accertabili, dove quindi il soggetto ha violato il monitoraggio fiscale ed evaso unicamente la tassazione dei rendimenti esteri, la determinazione del costo è semplice e non eccessiva.

Diversamente il costo è variabile da caso a caso e può apparire molto oneroso per il contribuente che abbia accumulato capitali all'estero in evasione della tassazione in Italia dei redditi utilizzati per costituire tali capitali, in periodi d'imposta non ancora prescritti.

In taluni casi l'unico beneficio della procedura

potrebbe essere la non punibilità per i reati commessi.

Ma rimane comunque evidente l'opportunità di utilizzare tale procedura, dal momento che per chi non avrà sanato le violazioni, il recupero per imposte e sanzioni potrebbe raggiungere il triplo del capitale.

Inoltre occorre considerare anche gli effet-


ti dell'introduzione del reato di autoriciclaggio: un contribuente che abbia commesso un reato tributario in passato rischia di essere perseguito per autoriciclaggio qualora il trasferimento (ad es. versamento in banca) o l'impiego del denaro proveniente da quel reato presupposto avvenga dopo l'entrata in vigore della norma, con una prescrizione di otto anni.

PRODOTTI CORRELATI



Voluntary disclosure

L'Edicola di Settimana fiscale



GUIDA ALLE SOCIETÀ

Giovanni Borgini, Marco Peverelli

Tutto sulla corretta costituzione e gestione di un'impresa in forma societaria. Il manuale analizza tutte le diverse forme di società di persone e di capitali (nascita, funzionamento e modelli di governance, organi sociali, bilancio e scritture contabili, operazioni straordinarie e cause di estinzione), con attenzione alle nuove tipologie rappresentate dalla S.r.l. semplificata e dalle start-up innovative.

I principali atti societari (verbali e fac-simile) sono scaricabili on-line e personalizzabili per la creazione di un proprio archivio.

Pagg. 464 – € 48,00

ACQUISTA SUBITO IL VOLUME:

ON LINE
www.shopping24.it

SHOPPING 24!

NELLE LIBRERIE PROFESSIONALI
www.librerie.ilssole24ore.com

SERVIZIO CLIENTI LIBRI
tel. 02 06 3022.5608
servizioclienti.libri@ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE